

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT  
DER AUTONOMEN REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

## DECRETO DEL DIRIGENTE VICESEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

**Oggetto:** Autorizzazione alla spesa per il pagamento della quota annua d'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Trento del Vicesegretario generale del Consiglio regionale

### IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 201 del 20 gennaio 2016, modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 282 del 15 marzo 2017, con il quale sono approvate disposizioni applicative della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni, relative tra l'altro al recepimento del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il recepimento delle nuove norme in materia di bilancio per gli enti pubblici;

Visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2018-2019-2020, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 321 del 20 dicembre 2017;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 marzo 2016, n. 217 con la quale sono state attribuite al Segretario generale del Consiglio regionale le competenze relative agli atti inerenti la gestione giuridica, economica e previdenziale dei Consiglieri regionali ed ex Consiglieri regionali, nonché la gestione delle risorse del bilancio finanziario gestionale ad eccezione di quelle inerenti la gestione economica del personale e quelle attribuite all'Ufficio di Presidenza;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 marzo 2016, n. 216 come integrata con la deliberazione 14 febbraio 2017, n. 279 di assegnazione al Segretario generale e al Vicesegretario generale delle risorse del bilancio finanziario gestionale, fino a revoca;

Visto il decreto del Vicesegretario generale 19 maggio 2016, n. 6 con il quale si prende atto della sentenza della Corte di Cassazione 16 aprile 2015, n. 7776 la quale ha affermato che, nel caso in cui un avvocato prestasse il proprio servizio alle dipendenze di un ente pubblico, si dovrà provvedere direttamente al pagamento all'Ordine degli Avvocati della quota annua di iscrizione;

Vista la nota dell'Ordine degli Avvocati di Trento pervenuta all'Ufficio bilancio in data 4 aprile 2018, ns. prot. n. 766 ed accertato che il contributo di iscrizione all'Albo relativo all'anno 2018, per gli Avvocati oltre il dodicesimo anno di iscrizione, è pari ad euro 362,00 - iva compresa;

Preso atto che il Vicesegretario generale, preposto all'Ufficio legale del Consiglio regionale, risulta iscritto all'Albo predetto;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo 330 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2018-2019-2020;

d e c r e t a

1. di prendere atto della spesa relativa all'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Trento per l'anno 2018 del Vicesegretario generale del Consiglio regionale;
2. di impegnare la somma complessiva di euro 362,00 sul capitolo 330 - piano finanziario U.1.01.01.02.999 dell'esercizio finanziario 2018, relativa al servizio descritto al punto 1., dando atto che l'obbligazione giuridica prevista sarà esigibile nell'anno in corso;
3. di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni su presentazione di idonea documentazione contabile;

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo";
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

PER IL VICESEGRETARIO GENERALE

- avv. Marco Dell'Adami -

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Stefan Untersulzner -  
(firmato digitalmente)

Visto per il controllo di regolarità contabile  
Il Direttore dell'Ufficio Bilancio  
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).